

h

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO  
\*\*\*\*\*

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 04 MAG. 1999

ADDI' **04 MAG. 1999** NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 SI E' REUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

SADALONI	Pietro	Presidente	FEDERICO	Maurizio	Assessore
COSENTINO	Lionello	Vice Presidente	HERMANIN	Giovanni	"
ALFANORI	Livio	Assessore	LUCISANO	Pietro	"
AMATI	Matteo	"	MARCONI	Angelo	"
CONADONNA	Salvatore	"	META	Michele	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	PIZZUTELLI	Vincenzo	"
CONATO	Pasquale	"			


ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.  
..... CHIUSO

ASSENTI:

AMATI - CIOFFARELLI.

DELIBERAZIONE N° 2367

OGGETTO : N. 13 licenze annuali di attingimento d'acqua pubblica, proposte dal Settore Sperimentale OC.LI.FP. di Viterbo, per l'anno 1999. R.D. 11.12.1988 n. 1741.



## LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore Opere, Reti di Servizi e Mobilità:

VISTO l'art. 56 del Testo Unico delle disposizioni di legge sulle Acque e sugli Impianti Elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n° 1775;

VISTO l'art. 8 del D.P.R. 15.1.1972, n° 8 e l'art. 90 del D.P.R. 24.7.1977, n° 616, relativamente alla delega alle Regioni a Statuto Ordinario delle funzioni amministrative in ordine alla tutela, disciplina ed utilizzazione delle Acque Pubbliche;

VISTO l'elenco delle ditte richiedenti la licenza annuale di attingimento d'acqua allegato alla presente delibera e più specificamente dal n° 1 al n°13 predisposto dal Settore Opere e LL.PP. dell'Amministrazione Regionale Decentrata di VITERBO corrispondente alla istruttoria di altrettante domande intese alla utilizzazione di acque pubbliche per l'anno 1999 a decorrere dalla data indicata nell'istruttoria;

CONSIDERATO che il predetto Settore Regionale Decentrato OO. e LL.PP. di VITERBO ha redatto apposita istruttoria, contenente le condizioni e gli obblighi vincolanti per l'esercizio delle utenze medesime;

VISTO il Decreto legge 2.10.1981, n° 549, convertito in legge 1.12.1981, n° 681, che detta disposizioni in materia di canoni demaniali;

## D E L I B E R A

- 1) di approvare l'istruttoria esposta dal Settore Decentrato OO.LL.PP. di VITERBO in ordine alle domande di licenza annuale di attingimento d'acqua presentate dalle Ditte interessate;
- 2) di concedere alle ditte di cui all'allegato elenco che fa parte integrante della presente delibera e più specificamente dal n° 1 al n° 13 la licenza annuale di attingimento d'acqua per l'anno 1999 a decorrere dalla data indicata nell'istruttoria, subordinatamente alla stretta osservanza delle condizioni particolari e generali riportate nell'istruttoria ed al pagamento di un canone annuo statale.

Le tasse sulle concessioni governative vanno corrisposte, in ottemperanza al D.P.R. 26.10.1972, n° 641, prima della consegna dell'atto formale all'interessato.

Il Dirigente del Settore Decentrato OO.LL.PP. di VITERBO è incaricato dell'esecuzione della presente deliberazione.

Il presente atto non è soggetto al controllo di legittimità ai sensi della legge 15.5.97 n.127.

25 MAG, 1999

IL PRESIDENTE: Eto PIETRO BADALONI  
IL SEGRETARIO: Dott. SAVERIO GUCCIONE





Regione Lazio - Assessorato OO.RRSS, e M. - Settore Decentrato di Viterbo, Ufficio 3 Risorse Idriche  
 Elenco proposte licenze annuali per attingimento acque superficiali in Provincia di Viterbo

Fascicolo N.	Utenze	Corso d'acqua	Uso	Comune di prelievo	Litri
1	160 MASTROSCATO RITA	CICELLA	IRRIGUO	SORIANO NEL CIMINO	0,25
2	251 NATALI MARIO	MARTA	IRRIGUO	TUSCANIA	1,00
3	296 SALLI ANNA	FONTANA VALLE VERGINE	IRRIGUO	BIERA	0,25
4	311 CONGINE DI TARQUINIA	MARTA	COLABILE	TARQUINIA	13,00
5	415 PER IZZI BRIGIDA	BRIGIDA - Sorgente	IRRIGUO	TUSCANIA	5,00
6	522 OLIVIERI DAVIDE	TEVERE	IRRIGUO	ORTE	1,00
7	525 FAVA F. BRITTO	MONONE	IRRIGUO	TARQUINIA	0,00
8	570 TOSILENO	SORGENTE INLOC. INGLETTA	IRRIGUO	TUSCANIA	0,50
9	576 ZECCA LILIO	LAGO DI BOLSENA	IRRIGUO	GRADOLI	0,25
10	598 COMUNIONE PARIGUA "LA PALOMBANA"	MARTA E ACQUAZZELLA	IRRIGUO	MARTA E TUSCANIA	12,00
11	602 NERBANO PENILDE	CASTIGLIONE	IRRIGUO	CASTIGLIONE IN TEVERINA	0,50
12	626 IEZZI LUIGI	REGAGNE	IRRIGUO	Caprarica	0,25
13	632 F. G. A. S. L. V. S. S.	SASSO ROFINO	IRRIGUO	Biara	0,50

ALLEG. alla DELIB. N. 236  
 - 4 MAG. 1999

*(Handwritten initials and signatures)*

Allegato alla nota n. 409 del 18/01/1999

L'ASSESSORE  
 OPERE E ALETTI DI  
 SERVIZI E MOBILITA'

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
 (Ing. F. Schimone)

*(Handwritten signature)*

REGIONE LAZIO  
ASSESSORATO OPERE RETI DI SERVIZI E MOBILITÀ  
SETTORE DECENTRATO DI TERZO  
Ufficio 3 - Risorse Idriche -



N. CPT NIE 160

Vista la nota in data 12.12.98 della Ditta MASTROROSSATO RETTA con ad ottenere la licenza di attingimento del corso d'acqua denominato CIELLA in Comune di SORLANO NPT. C. C. N. G. N. D. 001 RRRIIIO

Visto il T. C. di legge sulle acque n° 1775/33, il D. L. n° 2393, la Legge 36/94

**SI PROPONE DI AUTORIZZARE**

**Art. 1**

La Ditta MASTROROSSATO RETTA ad attingere, salvo i diritti dovuti, dal corso d'acqua CIELLA la portata media continua di litro 0,15 di acqua per irrigare ettari 0,809 di terreno con fini nel Comune rurale del Comune di SORLANO NPT. C. C. N. G. N. D. 001, localita' CIELLA, e di anni al Foglio 16 con le particelle 197.

**Art. 2**

La licenza e' accordata per anni dodici ovvero dal 01/01/99 al 31/12/99 subordinatamente alla osservanza delle condizioni in essa prescritte.

**Art. 3**

Letto attingimento e' cura ed tenuto a cura di una propria motrice con tubitura a portata, posta sulla spola dei corsi d'acqua senza alcuna opera stabile. A richiesta del Settore stesso la ditta dovrà procedere a sua cura e spese all'innalzamento e al parziale spostamento dell'impianto di attingimento dell'acqua conformandosi alle prescrizioni che vengono impartite dal Settore medesimo.

**Art. 4**

Sono a carico della Ditta richiedente tutte le spese per il mantenimento in perfetto stato della derivazione con l'obbligo di riparare immediatamente gli eventuali danni che il corso d'acqua e le sue sponde vengono a subire per effetto dell'eseguito impianto.

**Art. 5**

La licenza stessa e' revocabile in qualsiasi tempo, quando volte si presentino necessita' a giudizio insindacabile di questo Settore per qualsiasi motivo di pubblico interesse. In caso di revoca la ditta non avrà diritto a pretendere alcuna indennita', o allo scadere della licenza come pure nei casi di decadenza, revoca o renuncia, in ditta dovrà a sua cura e spese immediatamente rinnovare l'impianto di attingimento ed eseguire qualsiasi lavoro necessario per rinviare la pertinenza della presa nel primitivo stato.

**Art. 6**

Quale corrispettivo per l'attribuzione delle acque la Ditta MASTROROSSATO RETTA dovrà versare alla finisca dello Stato il canone di Lire 518.500 come determinato dalla Legge n° 1/94 al 36. Art. 18 lettera B, 1° comma in quanto la derivazione dell'acqua non e' a hocca forata.

**Art. 7**

Oltre alle norme e condizioni contenute nella presente, la Ditta e' obbligata di osservare tutte le disposizioni del T. C. n° 1775/33, del T. L. n° 2393, della Legge 36/94, nonché tutte le prescrizioni legislative e regolamentari concernenti le opere idrauliche, il buon regime delle acque pubbliche, l'industria, l'igiene, le pubblica sanita', l'inquinamento delle acque e la migliore utilizzazione delle stesse.

**Art. 8**

La presente autorizzazione e' subordinata all'approvazione e convalida da parte della Giunta Regionale del Lazio.

P. DIRUTENTE DEL SETTORE  
(Ing. F. SCAMANNA)

ASSEGNAZIONE  
ACQUE

**REGIONE LAZIO**  
**ASSESSORATO OPERE RETI DI SERVIZI E MOBILITA'**  
**SETTORE DECENTRATO DI VITERBO**  
**Ufficio 3 - Risorse Idriche -**



N. UTENTE 791  
Vista l'istanza in data 16/11/98 della Ditta NATALI MARIO tesa ad ottenere la licenza di attingimento dal corso d'acqua denominato MARTA in Comune di TUSCANIA per uso IRRIGUO

Visto il T.L. di legge sulle acque n° 1775/33, il D.L. 275/93, la Legge 36/94  
**SI PROPONE DI AUTORIZZARE**

**Art. 1**

La Ditta NATALI MARIO ad attingere, salvo i diritti del terzi, dal corso d'acqua MARTA la portata media continua di lit/sec 1 di acqua per irrigare ettari 6 di terreno, censiti nel Catasto rustico del Comune di TUSCANIA, località CARCARELLA, e distanti al Foglio 115 con le particelle 71-75.

**Art. 2**

La licenza è accordata per mesi dodici ovvero dal 01/01/99 al 31/12/99 subordinatamente alla osservanza delle condizioni in essa prescritte.

**Art. 3**

Detto attingimento verrà effettuato a mezzo di una pompa mobile con tubitura aspirante, posta sulla sponda del corso d'acqua senza alcuna opera stabile. A richiesta del Settore stesso la ditta dovrà procedere a sua cura e spese all'installazione totale o parziale spostamento dell'impianto di attingimento dell'acqua conformandosi alle prescrizioni che venissero impartite dal Settore medesimo.

**Art. 4**

Sono a carico della Ditta richiedente tutte le spese per il mantenimento in perfetto stato della derivazione con l'obbligo di riparare immediatamente gli eventuali danni che il corso d'acqua e le sue sponde avessero a subire per effetto dell'eseguito impianto.

**Art. 5**

La licenza stessa è revocabile in qualsiasi tempo, quante volte si ravvisi necessaria a giudizio insindacabile di questo Settore per qualsiasi motivo di pubblico interesse. In caso di revoca la ditta non avrà diritto a pretendere alcun indennizzo, o allo scadere della licenza, come pure nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, la ditta dovrà a sua cura e spese immediatamente rimuovere l'impianto di attingimento ed eseguire qualsiasi lavoro necessario per rimettere la pertinenza della presa nel primitivo stato.

**Art. 6**

Quale corrispettivo per l'utilizzazione delle acque la Ditta NATALI MARIO dovrà versare alle finanze dello Stato il canone di Lire 4068 come determinato dalla Legge 5.1.1994 n.36 Art.18 - lettera f), 1° comma in quanto la derivazione dell'acqua non è a bocca fissata.

**Art. 7**

Oltre alle norme e condizioni contenute nella presente, la Ditta si obbliga di osservare tutte le disposizioni del T.L. 1775/33, del D.L. 275/93, della Legge 36/94, nonché tutte le prescrizioni legislative e regolamentari concernenti le opere idrauliche, il buon regime delle acque pubbliche, l'industria, l'igiene, la pubblica sicurezza, l'inquinamento delle acque e la migliore utilizzazione delle stesse.

**Art. 8**

Vista la Delibera della G.R. Lazio n.3097 del 16/04/1996 gli attingimenti sono regolamentati come segue:

- 1) E' vietato l'attingimento di acqua dalle ore 12.00 alle ore 18.00 nei mesi di Luglio, Agosto e Settembre, nei territori comunali di Bolsena, Marta, Capodimonte, Montefiascone, Gradoli, Acquapendente, San Lorenzo Nuovo, Grotte di Castro, Tarquinia, Tuscania, Orano, Valentano, Laleria, Vetralla;
- 2) Sono vietate le operazioni irrigue delle colture autunno-vernive prima che siano terminate le operazioni irrigue delle colture estive;
- 3) E' stabilito la seguente turnazione irrigua tra gli utenti che derivano acqua dal Fiume Marta nei Comuni sottoridicati:
  - nei territori comunali di Marta e Tarquinia è consentito derivare acqua dalle ore notturne fino alle ore 12.00 annunciarne,
  - nei territori di Tuscania è consentito derivare acqua la sera dalle ore 18.00 fino a notte;

**Art. 9**

La presente autorizzazione è subordinata all'approvazione e convalida da parte della Giunta Regionale del Lazio.

(35)

- AGRICOLA DOC  
C 902/99

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
(Ing. F. SCIAMANNA)

**REGIONE LAZIO**  
**ASSESSORATO OPERE RETI DI SERVIZI E MOBILITA'**  
**SETTORE DECENTRATO DI VITERBO**  
*Ufficio 3 - Risorse Idriche*



N. UFFENTE - 296  
Vista l'intenza in data 15/09/98 della Ditta GALLI ANNA tesa ad ottenere la licenza di attingimento dal corso d'acqua denominato FONTANA VALLE VERGINE in Comune di BLERA per uso IRRIGUO

Visto il T.U. di leggi sulle acque n° 1775/33, il D.L. 275/93, la Legge 36/94  
**SI PROPONE DI AUTORIZZARE**

**Art. 1**  
La Ditta GALLI ANNA ad attingere, salvo i diritti dei terzi, dal corso d'acqua FONTANA VALLE VERGINE la portata media continua di l/sec. 0,25 di acqua per irrigare ettari 0,5 di terreno, censis nel Catasto rustico del Comune di BLERA, località VALLE VERGINE, e distinti al Foglio 30 con le particelle 90.

**Art. 2**  
La licenza è accordata per mesi dodici ovvero dal 01/01/99 al 31/12/99 subordinatamente alla osservanza delle condizioni in essa prescritte

**Art. 3**  
Dello attingimento verrà effettuato a mezzo di una pompa mobile con tubatura aspirante, posta sulla sponda del corso d'acqua senza alcuna opera stabile. A richiesta del Settore stesso la ditta dovrà procedere a sua cura e spese all'immediato totale o parziale spostamento dell'impianto di attingimento dell'acqua conformandosi alle prescrizioni che verranno impartite dal Settore medesimo.

**Art. 4**  
Sono a carico della Ditta richiedente tutte le spese per il mantenimento in perfetto stato della derivazione con l'obbligo di riparare e immediatamente gli eventuali danni che il corso d'acqua e le sue sponde avessero a subire per effetto dell'eseguito impianto.

**Art. 5**  
La licenza stessa è revocabile in qualsiasi tempo, quante volte si ravvisi necessaria a giudizio inamovibile di questo Settore per qualsiasi motivo di pubblico interesse. In caso di revoca la ditta non avrà diritto a pretendere alcun indennizzo, o allo scadere della licenza, come pure nei casi di decadenza, revoca o rinunzia, la ditta dovrà a sua cura e spese immediatamente rimuovere l'impianto di attingimento ed eseguire qualsiasi lavoro necessario per rimettere la pertinenza della presa nel primitivo stato.

**Art. 6**  
Quale corrispettivo per l'utilizzazione delle acque la Ditta GALLI ANNA dovrà versare alle finanze dello Stato il canone di Lire 339 come determinato dalla Legge 5/1/1994 n. 36 Art. 18 lettera B, 7° comma - in quanto la derivazione dell'acqua non è a bocca fessata.

**Art. 7**  
Oltre alle norme e condizioni contenute nella presente, la Ditta si obbliga di osservare tutte le disposizioni del T.U. 1775/33, del D.L. 275/93, della Legge 36/94, nonché tutte le prescrizioni legislative e regolamentari concernenti le opere idrauliche, il buon regime delle acque pubbliche, l'igiene, la pubblica sicurezza, l'inquinamento delle acque e la migliore utilizzazione delle stesse.

**Art. 8**  
Vista la Delibera della C.R. Lazio n. 3097 del 16/04/1996 gli attingimenti sono regolamentati come segue:

- 1) E' vietato l'attingimento di acqua dalle ore 12.00 alle ore 18.00 nei mesi di Luglio, Agosto e Settembre, nei territori comunali di Bolsena, Marta, Capodimonte, Montefiascone, Gradoli, Acquapendente, San Lorenzo Nuovo, Grota di Castro, Trinquara, Tuscania, Orano, Valentano, Latera, Vetralla;
- 2) Sono vietate le operazioni irrigue delle colture autunno-vernive prima che siano terminate le operazioni irrigue delle colture estive;
- 3) Di stabilire la seguente ripartizione irrigua tra gli utenti che derivano acqua dal Fiume Marta nei Comuni sottoindicati:
  - nei territori comunali di Marta e Tarquinia è consentito derivare acqua dalle ore notturne fino alle ore 12.00 antimeridiane;
  - nei territori di Tuscania è consentito derivare acqua la sera dalle ore 18.00 fino a notte.

**Art. 9**  
La presente autorizzazione è subordinata all'approvazione e convalida da parte della Giunta Regionale del Lazio

AUREAS : DOV  
09/02/99

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
(Ing. F. SCAMANNA)

REGIONE LAZIO  
ASSESSORATO OPERE RETI DI SERVIZI E MOBILITÀ  
SETTORE DECENTRATO DI VITERBO  
Ufficio 3 - Risorse Idriche -



N. UTENTE: 311  
Vista l'istanza in data 04/11/98 della Ditta COMUNE DI TARQUINIA per il corso d'acqua denominato MARTA in Comune di TARQUINIA per uso POTABILE

Viso il T.U. di legge sulle acque n° 1775/33, il D.L. 275/93, la Legge 36/94  
SI PROSPONE DI AUTORIZZARE

Art. 1

La Ditta COMUNE DI TARQUINIA ad attingere, salvo i diritti dei terzi, dal corso d'acqua MARTA la portata media continua di lit/sec 13 di acqua per irrigare ettari di terreno, censiti nel Catasto rustico del Comune di TARQUINIA, località Verre, e distribuiti al Foglio con le particelle

Art. 2

La licenza è accordata per mesi dodici ovvero dal 01/01/99 al 31/12/99 subordinatamente alla osservanza delle condizioni in essa prescritte

Art. 3

Dato attingimento verrà effettuato a mezzo di una pompa mobile con tubature a spirale, posta sulla sponda del corso d'acqua senza alcuna opera stabile. A richiesta del Settore stesso la ditta dovrà procedere a sua cura e spese all'innalzamento totale o parziale spostamento dell'impianto di attingimento dell'acqua conformandosi alle prescrizioni che venissero impartite dal Settore medesimo.

Art. 4

Sono a carico della Ditta richiedente tutte le spese per il mantenimento in perfetta stato della derivazione con l'obbligo di riparare immediatamente gli eventuali danni che il corso d'acqua e le sue sponde avessero a subire per effetto dell'eseguito impianto

Art. 5

La licenza stessa è revocabile in qualsiasi tempo, quante volte si ravvisi necessaria a giudizio insindacabile di questo Settore per qualsiasi motivo di pubblico interesse. In caso di revoca la ditta non avrà diritto a pretendere alcun indennizzo, o allo scadere della licenza, come pure nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, la ditta dovrà a sua cura e spese immediatamente rimuovere l'impianto di attingimento ed eseguire qualsiasi lavoro necessario per rimettere la pertinenza della presa nel primitivo stato

Art. 6

Qualle corrispettivo per l'utilizzazione delle acque la Ditta COMUNE DI TARQUINIA dovrà versare alle finanze dello Stato il canone di lire come determinato dalla Legge 5.1.1994 n. 36 Art. 18 - lettera B, 1° comma - in quanto la derivazione dell'acqua in essa è a bocca fessata.

Art. 7

Oltre alle norme e condizioni contenute nella presente, la Ditta si obbliga di conservare tutte le disposizioni del T.U. 1775/33, del D.L. 275/93, della Legge 36/94, nonché tutte le prescrizioni legislative e regolamentari concernenti le opere idrauliche, il mantenimento delle acque pubbliche, l'igiene, la pubblica sicurezza, l'inquinamento delle acque e la migliore utilizzazione delle stesse

Art. 8

Vista la Delibera della G.R. Lazio n. 3097 del 16.04.1996 già attingimenti sono regolamentati come segue

- 1) E' vietato l'attingimento di acqua dalle ore 12.00 alle ore 18.00 nei mesi di Luglio, Agosto e Settembre, nei territori comunali di Bolsena, Marta, Capodimonte, Montefiascone, Gradoli, Acquafredda, San Lorenzo Nuovo, Grotte di Castro, Tarquinia, Tuscania, Orvieto, Valentano, Latera, Vetralla;
- 2) Sono vietate le operazioni irrigue delle colture autunno-vernive prima che scappi l'ultima delle operazioni irrigue delle colture estive;
- 3) Di stabilire la seguente limitazione irrigua tra gli utenti che derivano acqua dal Fiume Marta nei Comuni sottoridotti:
  - nei territori comunali di Marta e Tarquinia è consentito derivare acqua dalle ore 06.00 fino alle ore 12.00 antimeridiane,
  - nei territori di Tuscania è consentito derivare acqua la sera dalle ore 18.00 fino a notte;

Art. 9

La presente autorizzazione è subordinata all'approvazione e consulenza di parte della Giunta Regionale del Lazio

01

- AGRISCI DOC  
09/02/95

II DIRIGENTE DEL SETTORE  
(Ing. F. SILLAMANNA)

REGIONE LAZIO  
ASSESSORATO OPERE RETI DI SERVIZI E MOBILITÀ  
SETTORE DECENTRATO DI VITERBO  
Ufficio 3 - Risorse Idriche -



N. UTENTE: 415

Vista l'istanza in data 15/09/98 della Ditta PERUZZI BRIGIDA resa ad ottenere la licenza di attingimento dal corso d'acqua denominato BRIGIDA - Sorgente in Comune di TUSCANLA per uso IRRIGUO

Visto il T.U. di leggi sul e acque n° 1775/33, il D.L. 275/93, la Legge 36/94

SI FROPPONE DI AUTORIZZARE

Art. 1

La Ditta PERUZZI BRIGIDA ad attingere, salvo i diritti dei terzi, dal corso d'acqua BRIGIDA - Sorgente la portata media continua di lit/sec 5 di acqua per irrigare ettari 7 di terreno, censiti nel Catasto rustico del Comune di TUSCANLA, località P.L.V. DI VIICO, e distribuiti al Foglio 77-57 con le particelle 1 2 3, 18-4-20

Art. 2

La licenza è accordata per mesi dodici ovvero dal 01/01/99 al 31/12/99 sottoridizionalmente alla osservanza delle condizioni in essa prescritte.

Art. 3

Detto attingimento verrà effettuato a mezzo di una pompa mobile con tubatura e impianto, posta sulla sponda del corso d'acqua senza alcuna opera stabile. A richiesta del Settore stesso la ditta dovrà procedere a sua cura e spese all'installazione totale e parziale spostamento dell'impianto di attingimento dell'acqua conformandosi alle prescrizioni che venissero impartite dal Settore medesimo

Art. 4

Sono a carico della Ditta richiedente tutte le spese per il mantenimento in perfetto stato della derivazione con l'obbligo di riparare immediatamente gli eventuali danni che il corso d'acqua e le sue sponde avessero a subire per effetto dell'eseguito impianto

Art. 5

La licenza stessa è revocabile in qualsiasi tempo, quante volte si ravvisi necessaria a giudizio insindacabile di questo Settore per qualsiasi motivo di pubblico interesse. In caso di revoca la ditta non avrà diritto a pretendere alcuna indennizzo, o allo scadenza della licenza, come pure nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, la ditta dovrà a sua cura e spese immediatamente rimuovere l'impianto di attingimento ed eseguire qualsiasi lavoro necessario per rimettere la pertinenza della presa nel primitivo stato

Art. 6

Quale corrispettivo per l'utilizzazione delle acque la Ditta PERUZZI BRIGIDA dovrà versare alle finanze dello Stato il canone di Lire 4746 come determinato dalla Legge 5.1.1994 n.36 Art.18 - lettera B, 1° comma in quanto la derivazione dell'acqua era e a bocca fessale

Art. 7

Oltre alle norme e condizioni contenute nella presente, la Ditta si obbliga di osservare tutte le disposizioni del T.U. 1775/33, del D.L. 275/93, della Legge 36/94, nonché tutte le prescrizioni legislative e regolamentari concernenti le opere idrauliche, il titolo regime delle acque pubbliche, l'industria, l'igiene, la pubblica sicurezza, l'inquinamento delle acque e la migliore utilizzazione delle stesse

Art. 8

Vista la Delibera della G.R. Lazio n.3097 del 16.04.1996 gli attingimenti sono regolamentati come segue:

1) E' vietato l'attingimento di acqua dalle ore 12.00 alle ore 18.00 nei mesi di Luglio, Agosto e Settembre, nei territori comunali di Bolsena, Marta, Capodimonte, Montefiascone, Gradoli, Acquapendente, San Lorenzo Nuovo, Grohè di Capra, Turquina, Tuscania, Onano, Valentano, Lariani, Verulanis;

2) Sono vietate le operazioni irrigue delle colture autunno-vernive prima che siano terminate le operazioni irrigue delle colture estive;

3) Di stabilire la seguente turnazione irrigua tra gli utenti che derivano acqua dalle fontane Marta nei Comuni sottoridicati:  
- nei territori comunali di Marta e Turquinia è consentito derivare acqua dalle ore notturne fino alle ore 12.00 antimeridiane,  
- nei territori di Tuscania è consentito derivare acqua la sera dalle ore 18:30 fino a notte;

Art. 9

La presente autorizzazione è subordinata all'approvazione e convalida da parte della Giunta Regionale del Lazio

6

- SCRITTORE  
01/02/99

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
(Ing. F. SCIAMANNA)



REGIONE LAZIO  
ASSESSORATO OPERE RETTI DI SERVIZI E MOBILITA'  
SETTORE DECENTRATO DI VITERBO  
Ufficio 3 - Risorse Idriche -



N. CLIENTE: 522  
Vista l'istanza in data 03.12.98 della Ditta OLIVIERI DAVITTE tesa ad ottenere la licenza di attingimento del corso d'acqua denominato TEVERE in Comune di ORTUS per uso  
RILGUCO

Moto n. P.U. di legge sulle acque n° 1775/53, n. D.L. 275/93, la Legge 36/94

SI PROPRONE DI APPROVARE

Art. 1

La Ditta OLIVIERI DAVITTE ad attingere, salvo i diritti dei terzi, dal corso d'acqua TEVERE la portata media continua di lit/sec. 1 di acque per irrigare ettari 3 di terreno, censiti nel Catasto rustico del Comune di ORTUS, località CASALE DEL MARCHESE, e distanti al Foglio 59 con le particelle 238, 239

Art. 2

La licenza è accordata per mesi inodori ovvero dal 01/01/99 al 31/12/99 subordinatamente alla osservanza delle condizioni in essa prescritte

Art. 3

L'atto attingimento verrà effettuato a mezzo di una pompa mobile con tubatura aspirante, posta sulle sponde del corso d'acqua senza alcuna opera stabile. A richiesta del Settore stesso la ditta dovrà procedere a sua cura e spese all'innalzamento totale o parziale spostamento dell'impianto di attingimento dell'acqua confermandosi alle prescrizioni che venissero impartite dal Settore medesimo

Art. 4

Sono a carico della Ditta richiedente tutte le spese per il mantenimento in perfetto stato della derivazione con l'obbligo di riparare immediatamente gli eventuali danni che il corso d'acqua e le sue sponde avessero a subire per effetto dell'eseguito impianto

Art. 5

La licenza stessa è revocabile in qualsiasi tempo, quando volte si ravvisi necessaria a giudizio ineccepibile di questo Settore per qualsiasi motivo di pubblico interesse. In caso di revoca la ditta non avrà diritto a pretendere alcuna indennizzo, o altro scadevole della licenza, come pure nei casi di decadenza, revoca o rinuncia. La ditta dovrà a sua cura e spese immediatamente rimuovere l'impianto di attingimento ed eseguire qualsiasi lavoro necessario per rimettere la pertinenza della presa nel primitivo stato

Art. 6

Quale corrispettivo per l'utilizzazione delle acque la Ditta OLIVIERI DAVITTE dovrà versare alle finanze dello Stato il canone di Lire 2034 come determinato dalla Legge 5.1.1994 n. 36 Art. 18 lettera B, 1° comma - in quanto la derivazione dell'acqua non è a bocca fessata

Art. 7

Oltre alle norme e condizioni contenute nella presente, la Ditta si obbliga di osservare tutte le disposizioni del T.U. 1775/53, del D.L. 275/93, della Legge 36/94, nonché tutte le prescrizioni legislative e regolamentari concernenti le opere idrauliche, il buon regime delle acque pubbliche, l'industria, l'igiene, la pubblica sicurezza, l'inquinamento delle acque e la migliore utilizzazione delle stesse

Art. 8

La presente autorizzazione è subordinata all'approvazione e convalida da parte della Giunta Regionale del Lazio.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
(Ing. F. S. IANMANNA)

AGGIORNATO DOC  
17/02/99

**REGIONE LAZIO**  
**ASSESSORATO OPERE RETI DI SERVIZI E MOBILITA'**  
**SETTORE DECENTRATO DI UTENZE**  
*Ufficio 3 - Risorse Idriche -*



N. UTTENTE: 426

Vista l'istanza in data 05/11/98 della Ditta FAVA FILIBERTO resa ad ottenere la licenza di attingimento dal corso d'acqua denominato MIGNONE in Comune di TARQUINIA per uso IRRIGUO

Visto D.T.U. di legge sulle acque n° 1175/33, il D.L. 775/93, la Legge 36/94

**SI PROPONE DI AUTORIZZARE**

**Art. 1**

La Ditta FAVA FILIBERTO ad attingere, salvo i diritti dei terzi, dal corso d'acqua MIGNONE la portata media continua di lit/sec. 1 di acqua per irrigare ettari 11 di terreno, censiti nel Catasto rurale del Comune di TARQUINIA, località FARNESIANA, e distanti al Foglio 118 con le particelle 3-1.

**Art. 2**

La licenza è accordata per mesi dodici ovvero dal 01/01/99 al 31/12/99 subordinatamente alla osservanza delle condizioni in essa prescritte

**Art. 3**

Detto attingimento verrà effettuato a mezzo di una pompa mobile con tubata a aspirante, posta sulla sponda del corso d'acqua senza alcuna opera stabile. A richiesta del Settore stesso la ditta dovrà procedere a sua cura e spese all'innalzamento totale o parziale spostamento dell'impianto di attingimento dell'acqua conformandosi alle prescrizioni che venissero impartite dal Settore medesimo

**Art. 4**

Sono a carico della Ditta richiedente tutte le spese per il mantenimento in perfetto stato della derivazione con l'obbligo di riparare immediatamente gli eventuali danni che il corso d'acqua e le sue sponde avessero a subire per effetto dell'eseguito impianto

**Art. 5**

La licenza stessa è revocabile in qualsiasi tempo, quante volte si ravvisi necessità a giudizio inamendabile di questo Settore per qualsiasi motivo di pubblico interesse. In caso di revoca la ditta non avrà diritto a pretendere alcuna indennizzo, o allo scadere della licenza, come pure nei casi di decadenza, revoca o rinunzia, la ditta dovrà a sua cura e spese immediatamente rimovere l'impianto di attingimento ed eseguire qualsiasi lavoro necessario per rimettere la pertinenza della presa nel primitivo stato

**Art. 6**

Quale corrispettivo per l'utilizzazione delle acque la Ditta FAVA FILIBERTO dovrà versare alle finanze dello Stato il canone di Lire 7438 come determinato dalla Legge n° 11904 n° 36 Art. 19 - lettera B. Leomma in quanto la derivazione dell'acqua non è a bocca tassata

**Art. 7**

Oltre alle norme e condizioni contenute nella presente, la Ditta si obbliga di osservare tutte le disposizioni del T.C. 1775/33, del D.L. 775/93, della Legge 36/94, nonché tutte le prescrizioni legislative e regolamentari concernenti le opere idrauliche, il buon regime delle acque pubbliche, l'industria, l'igiene, la pubblica sicurezza, l'inquinamento delle acque e la migliore utilizzazione delle stesse.

**Art. 8**

Vista la Delibera della G.R. Lazio n° 5097 del 16.04.1996 gli attingimenti sono regolamentati come segue:

- 1) E' vietato l'attingimento di acqua dalle ore 12.00 alle ore 18.00 nei mesi di Luglio, Agosto e Settembre, nei territori comunali di Bolsena, Marta, Capodimonte, Montefiascone, Gradoli, Acquapendente, San Lorenzo Nuovo, Croce di Castro, Tarquinia Tuscanina, Chiano, Valentano, Listera, Vetralla.
- 2) Sono vietate le operazioni irrigue delle colture arboree verifera prima che siano terminate le operazioni irrigue delle colture estive.
- 3) Di stabilire la seguente graduazione irrigua tra gli utenti che derivano acqua dal Fiume Marta nei Comuni sottodiventi:  
- nei territori comunali di Marta e Tarquinia è consentito derivare acqua dalle ore notturne fino alle ore 12.00 antimeridiane;  
- nei territori di Tuscania è consentito derivare acqua la sera dalle ore 18.00 fino a notte

**Art. 9**

La presente autorizzazione è subordinata all'approvazione e contravallo da parte della Giunta Regionale del Lazio

88

ASPIRANTE  
SINDACO

*[Handwritten signature]*

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
(Ing. F. STAMMANA)

**REGIONE LAZIO**  
**ASSESSORATO OPERE RETTE DI SERTI E MOBILITA'**  
**SETTORE DECENTRATO DI VITERBO**  
**Ufficio 1 - Risorse Idriche -**



N. UFFENTE: 1/93  
Vieta l'assenza in data 10/05/93 della Ditta TOSSI ENIO con ad oggetto la licenza di attingimento dal corso d'acqua denominato SORGENTE IN LOC. MOLETTA in Comune di TUSCANIA per n.º 03/DRR/9300

Visto il T.U. di legge sulle acque n.º 177/33, il D.L. 2/5/93, la Legge 36/94  
**SI PRECIPONE DI ATTORRIARE**

**Art. 1**

La Ditta TOSSI ENIO ad oggetto, salvo i diritti dei terzi, dal corso d'acqua SORGENTE IN LOC. MOLETTA la portata media continua di lit. sec. 0,5 di acqua per irrigare ettari 1,6 di terreno, coniva nel Catasto n.º 9 del Comune di TUSCANIA loc. di MOLETTA, e di tutti al foglio 28 con le particelle 573/125

**Art. 2**

La licenza e suo ordine per n.º 13 dedito ovvero dal 01/01/99 al 31/12/99 sul fondatamente alla osservanza delle condizioni in essa prescritte

**Art. 3**

Dedito attingimento verrà effettuato a mezzo di una pompa mobile con tubazioni a portata, posta sulla sponda del corso d'acqua senza alcuna opera stabile. A richiesta del Settore stesso la ditta dovrà procedere a sua cura e spese all'innalzato totale e parziale spostamento dell'impianto di attingimento dell'acqua conformandosi alle prescrizioni che verranno impartite dal Settore medesimo

**Art. 4**

Sono a carico della ditta e del medesimo tutte le spese per il mantenimento in piena efficienza della derivazione con l'obbligo di ripulire immediatamente gli eventuali danni che il corso d'acqua e le sue sponde avessero a subire per effetto dell'essendo impianto

**Art. 5**

La licenza stessa è revocabile in qualsiasi tempo, quando volte si presentino circostanze giudicabili di questo Settore per qualsiasi motivo di pubblico interesse. In caso di revoca la ditta non avrà diritto a pretendere alcuna indennità, o altro gradito dalla licenza, e vice pure nei casi di decadenza revoca o rinuncia. La ditta dovrà a sua cura e spese immediatamente rimovete e l'impianto di attingimento ed eseguire qualsiasi altro necessario per rimettere la pertinenza della presa nel primitivo stato.

**Art. 6**

Quale corrispettivo per l'atti gestione delle acque la Ditta TOSSI ENIO dovrà versare alle finanze dello Stato il canone di Lit. sec. 1084,3 come determinato dalla Legge n.º 1/1994 n.º 36 Art. 114 lettera F e comma 1 in quanto la derivazione dell'acqua non è a base a tariffa

**Art. 7**

Oltre alle norme e condizioni contenute nella presente, la Ditta è obbligata di osservare tutte le disposizioni del T.U. 177/33, del D.L. 2/5/93, della Legge 36/94, nonché tutte le prescrizioni regolatorie e regolamentari concernenti le opere idrauliche, il non inquinamento delle acque pubbliche, l'igiene, la pubblica sicurezza, l'inquinamento delle acque e la migliore utilizzazione delle stesse

**Art. 8**

Stipula la Delibera della C.R. Lazio n.º 3097 del 15/05/1996 gli attingerete per i regolamentati come segue

- 1) F. vocale "attingimento di acque dalle ore 12.00 alle ore 18.00 in i usci di luglio, Agosto e Settembre, nei territori comunali di Bolerne, Marta, Capodimonte, Montefranco, Civitella, Acquafredda, San Lorenzo Nuovo, Serone di Casale, Ternano, Tricenna, Quano, Valentano, Latina, Verulanis,
- 2) Sono vietate le opere non irrigue delle acque e altre strutture, opere prima che siano terminate le operazioni irrigue delle colture e altre,
- 3) Di stabilire la seguente limitazione irrigua tra gli utenti che dovranno essere: a) del Fiume Maresuola Comuni autoctoni  
- nei territori comunali di Marta e Ternano e consentito derivare acqua a alle ore notturne fino alle ore 12.00 ad un'irrigazione  
- nei territori di Ternano e consentito derivare acqua tra ore 12.00 fino a notte.

**Art. 9**

La presente delibera è sottordinata all'approvazione e controllo da parte delle Giunte Regionali del Lazio

6

10/05/93  
10/05/93

*De*

*A*

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
10/05/93 *SCIALOANI*

REGIONE LAZIO  
ASSESSORATO OPERE RETTI DI SERVIZI E MOBILITA'  
SETTORE DECENTRATO DI TERRIO  
Ufficio 3 - Risorse Idriche -



N. PROT. N. 176  
Vista l'istanza in data 12/08/94 della Ditta ZECCA TULLIO per ottenere la licenza di abbinamento dal corso d'acqua demarcato LAGO DI BOLSENNA in Comune di GRADOI per uso IRRIGUO

Vista il T.U. di legge sulle acque n° 1775/93, il D.L. 275/94, la Legge 16/94

SI PROPONE DI AUTORIZZARE

La Ditta ZECCA TULLIO ad attingere, salvo i diritti dei terzi, dal corso d'acqua LAGO DI BOLSENNA la portata media continua di litri 0,15 di acqua per irrigare ettari 0,7 di terreno, situati nel Comune rurale del Comune di GRADOI, località ROSSIGNONE, e distanti al Foglio 17 con le particelle 450 452

La licenza è accordata per mesi dodici ovvero dal 01/09/94 al 31/08/95, salvo dimissioni alla scadenza delle condizioni in essa prescritte

ART. 1

Detto attingimento verrà effettuato a mezzo di una pompa azionata con tubatura a spirale, posta sulla sponda del corso d'acqua senza alcuna opera stabile. A richiesta del Settore stesso la ditta dovrà procedere a sua cura e spese all'installazione totale o parziale, a discrezione dell'Impianto di attingimento dell'acqua, condannandosi alle prescrizioni che verranno impartite dal Settore medesimo

ART. 2

Sono a carico della Ditta richiedente tutte le spese per il mantenimento in perfetto stato della derivazione con l'obbligo di riparare immediatamente gli eventuali danni che il corso d'acqua e le sue sponde possono subire per effetto dell'eseguito impianto

ART. 3

La licenza stessa è revocabile in qualsiasi tempo, quando esista un qualsiasi motivo di pubblico interesse. In caso di revoca la ditta non potrà diritto a pretendere alcun indennizzo o altro capitale della licenza, come fatto nel caso di decadenza, revoca o rinuncia. La ditta dovrà a sua cura e spese immediatamente rimuovere l'impianto di attingimento ed eseguire qualsiasi lavoro necessario per ripristinare la pertinenza della presa nel primitivo stato.

ART. 4

Quale corrispettivo per l'utilizzazione delle acque la Ditta ZECCA TULLIO dovrà versare alle casse dello Stato il canone di Lire 44,66 come determinato dalla Legge 5/1/1994 n. 36 Art. 39, lettera b, l. 1. e successivamente in quanto la derivazione dell'acqua non è a buccia fissa.

ART. 5

Oltre alle norme e condizioni contenute nella presente, la Ditta si obbliga di osservare tutte le disposizioni del T.U. 1775/93, del D.L. 275/94, della Legge 16/94, nonché tutte le prescrizioni legislative e regolamentari concernenti le opere idrauliche, il buon regime delle acque pubbliche, l'industria, l'igiene, la pubblica sicurezza, l'innquinamento delle acque e la migliore utilizzazione delle stesse.

ART. 6

Vista la Delibera della C.R. Lazio n. 3997 del 16/04/1996 gli attingimenti sono regolamentati come segue:

1) Il periodo d'attingimento di acqua dalle ore 12:00 alle ore 12:00 nei mesi di Luglio, Agosto e Settembre, nei territori comunali di Bolsena Marina, Capodimonte, Montefiascone, Corchile, Acquedentone, San Lorenzo Nuovo, Corchile di Castro, Acquafredda, Roccaforte, Roccaforte di Mare, Verghella,

2) Sono vietate le operazioni irrigue delle colture autunno-vernane prima che siano terminate le operazioni irrigue delle colture estive.

3) Di abolire le esigenze irrigue in tutti i comuni che hanno permesso le operazioni irrigue nelle colture autunnali nei territori comunali di Maree e Ingenna e con tutto derivare acqua dalle ore notturne fino alle ore 12:00 sottovalutando con l'importo di un canone e versamento dell'acqua in data dalle ore 12:00 fino a notte.

ART. 7

La presente autorizzazione è subordinata all'approvazione e contrassesto da parte della Camera Regionale del Lazio

10

AGRI 1000  
12/08/94

10

10

DIRETTORE DEL SETTORE  
(ING. S. SCIAMANNA)

**REGIONE LAZIO**  
**ASSESSORATO OPERE RETI DI SERVIZI E MOBILITA'**  
**SETTORE D'INTEGRATO DI FITEBBO**  
*Ufficio - Risorse Idriche -*

N. UTENTE 598

Vista l'istanza in data 23/11/99 della Ditta COMUNIONE IRRIGUA "LA PALOMBARAKA" resa ad ottenere la licenza di attingimento dal corso d'acqua denominato MARTIA E ACQUARELLA in Comune di MARTIA E TUSCANARA per uso IRRIGUO

Visto il D.L. di legge sulle acque n° 1775/93, il D.L. 275/94, la Legge 36/94

**SI PROPONE DI AUTORIZZARE**

**Art. 1**

La Ditta COMUNIONE IRRIGUA "LA PALOMBARAKA" ad attingere, salvo i diritti dei terzi, dal corso d'acqua MARTIA E ACQUARELLA in portata media continua di lit/sec. 12 di acqua per irrigare ettari 32,5 di terreno, censiti nel Catasto rustico del Comune di MARTIA E TUSCANARA, località VARDE, e distanti al Foglio VARI con le particelle VARIE

**Art. 2**

La licenza è accordata per mesi dodici ovvero dal 01/01/99 al 31/12/99 subordinatamente alla osservanza delle condizioni in essa prescritte

**Art. 3**

Il detto attingimento verrà effettuato a mezzo di una pompa mobile con ribattenti aspirante, posta sulla sponda del corso d'acqua senza alcuna opera stabile. A richiesta del Settore stesso la ditta dovrà procedere a sua cura e spese all'immediato totale o parziale spostamento dell'impianto di attingimento dell'acqua conformandosi alle prescrizioni che venissero impartite dal Settore medesimo

**Art. 4**

Sono a carico della Ditta richiedente tutte le spese per il mantenimento in perfetto stato della derivazione con l'obbligo di riparare immediatamente gli eventuali danni che il corso d'acqua e le sue sponde avessero a subire per effetto dell'eseguito impianto

**Art. 5**

La licenza stessa è revocabile in qualsiasi tempo, quando volte si ravvisi necessariosi a giudizio insindacabile di questo Settore per qualsiasi motivo di pubblico interesse. In caso di revoca la ditta non avrà diritto a pretendere alcun indennizzo, o alla scadenza della licenza, come pure nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, la ditta dovrà a sua cura e spese immediatamente rimuovere l'impianto di attingimento ed eseguire qualsiasi lavoro necessario per rimettere la pertinenza della presa nel primitivo stato

**Art. 6**

Quale corrispettivo per l'utilizzazione delle acque la Ditta COMUNIONE IRRIGUA "LA PALOMBARAKA" dovrà versare alle finanze dello Stato il canone di Lire 15255 come determinato dalla Legge 5.1.1994 n.36 Art.18 lettera B, 1° comma - in quanto la derivazione dell'acqua non è a bocca tassata

**Art. 7**

Oltre alle norme e condizioni contenute nella presente, la Ditta si obbliga di osservare tutte le disposizioni del T.U. 1775/93, del D.L. 275/93, della Legge 36/94, nonché tutte le prescrizioni legislative e regolamentari concernenti le opere idrauliche, il buon regime delle acque pubbliche, l'industria, l'igiene, la pubblica sicurezza, l'inquinamento delle acque e la migliore utilizzazione delle stesse

**Art. 8**

Vista la Delibera della G.R. Lazio n. 3097 del 16.04.1996 gli attingimenti sono regolamentati come segue

- 1) E' vietato l'attingimento di acqua dalle ore 12.00 alle ore 18.00 nei mesi di Luglio, Agosto e Settembre, nei territori comunali di Bolsena, Marta, Capodimonte, Montefiascone, Gradoli, Acquapendente, San Lorenzo Nuovo, Grotte di Castro, Tarquinia, Tuscanara, Orano, Valentano, Laleria, Verulanus,
- 2) Sono vietate le operazioni irrigue delle colture annuo-verive prima che siano terminate le operazioni irrigue delle colture estive,
- 3) E' stabilito la seguente ripartizione irrigua tra gli utenti che derivano acqua dal fiume Marta nei Comuni sottindicati:

- nei territori comunali di Marta e Tarquinia e consentito derivare acqua dalle ore indicate fino alle ore 12.00 antimeridiane,
- nei territori di Tuscanara è consentito derivare acqua la sera dalle ore 18.00 fino a notte;

**Art. 9**

La presente autorizzazione è subordinata all'approvazione e convalida da parte della Giunta Regionale del Lazio



12

ACQUISTI DOC.  
30/11/99

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
Ing. E. SCIAMANNINA

**REGIONE LAZIO**  
**ASSESSORATO OPERE RETI DI SERVIZI E MOBILITA'**  
**SETTORE DECENTRATO DI VITERBO**  
**Ufficio 3 - Risorse Idriche -**



N. UFFENTE 602  
Vista l'istanza in data 04/12/98 della Ditta NERBANO BENIIDE lea ed ottenere la licenza di attingimento del corso d'acqua denominato CASTIGLIONE in Comune di CASTIGLIONE IN TEVERINA per uso IRRIGATO

**SI PROPONE DI AUTORIZZARE**

La Ditta NERBANO BENIIDE ad attingere, salvo i diritti dei terzi, dal corso d'acqua CASTIGLIONE la portata media continua di litro 0,5 di acqua per irrigare ettari 3,4 di terreno, censiti nel Catasto rustico del Comune di CASTIGLIONE IN TEVERINA, località CAMPULE, e distinti al Foglio 16/20 con le particelle 120/46.

La licenza è accordata per mesi dodici ovvero dal 01/01/99 al 31/12/99 subordinatamente alla osservanza delle condizioni in essa prescritte

Delto attingimento verrà effettuato a mezzo di una pompa mobile con tubatura e spurante, posta sulla sponda del corso d'acqua senza alcuna opera stabile. A richiesta del Settore stesso la ditta dovrà procedere a sua cura e spese all'innalzato totale o parziale spostamento dell'impianto di attingimento dell'acqua conformandosi alle prescrizioni che verranno impartite dal Settore medesimo

Sono a carico della Ditta richiedente tutte le spese per il mantenimento in perfetto stato della derivazione con l'obbligo di riparare immediatamente gli eventuali danni che il corso d'acqua e le sue sponde avessero a subire per effetto dell'eseguito impianto

La licenza stessa è revocabile in qualsiasi tempo, quando volte si ravvisi necessaria a giudizio inamovibile di questo Settore per qualsiasi motivo di pubblico interesse. In caso di revoca la ditta non avrà diritto a pretendere alcuna indennità, o allo scader e della licenza, come pure nei casi di decadenza, revoca o rinunzia. La ditta dovrà a sua cura e spese immediatamente rinnovare l'impianto di attingimento ed eseguire qualsiasi lavoro necessario per rimettere la pertinenza della presa nel primitivo stato

Quale corrispettivo per l'utilizzazione delle acque, la Ditta NERBANO BENIIDE dovrà versare alle finanze dello Stato il canone di Lire 2505,2 come determinato dalla Legge 5/1/1994 n. 36 Art. 18 - lettera B. F. comma - in quanto la derivazione dell'acqua non è a bonora farsella

Oltre alle norme e condizioni contenute nella presente, la Ditta si obbliga di osservare tutte le disposizioni del T.U. 1775/73, del D.L. 275/93, della Legge 36/94, nonché tutte le prescrizioni legislative e regolamentari concernenti le opere idrauliche, il buon regime delle acque pubbliche, l'industria, l'igiene, la pubblica sicurezza, l'inquinamento delle acque e la migliore utilizzazione delle stesse

La presente autorizzazione è subordinata all'approvazione e convalida da parte della Giunta Regionale del Lazio

Il DIRIGENTE DEL SETTORE  
(Ing. SCIAMANNA)

AGENZIA REGIONALE  
09462/98

12

**REGIONE LAZIO**  
**ASSESSORATO OPERE RETI DI SERVIZI E MOBILITA'**  
**SETTORE DECENTRATO DI UTERBO**  
**Ufficio 3 - Risorse Idriche -**

15/11/98  
15/11/98  
15/11/98  
15/11/98  
15/11/98

N. UTENTE : 626  
Vista l'istanza in data 06/11/98 della Ditta **LEZZI LUIGI** terra ed ottenere la licenza di attingimento dal corso d'acqua denominato **REGAGONE** in Comune di Capranica per uso **IRRIGUO**

Visto il T.15 di legge sulle acque n° 1775/53, il D.L. 275/93, la Legge 36/94

**SI PROPONE DI AUTORIZZARE**

**ART. 1**  
La Ditta **LEZZI LUIGI** ad attingere, salvo i diritti del terra, dal corso d'acqua **REGAGONE** la portata media continua di litri 0,25 di acqua per irrigare ettari 0,04 di terreno, censiti nel Catasto rurale del Comune di Capranica, località **Regagne**, e distinti al Foglio 20 con le particelle 738.

**ART. 2**

La licenza è accordata per nuova dotta ovvero dal 01/01/99 al 31/12/99 subordinatamente alla osservanza delle condizioni in essa prescritte.

**ART. 3**

Detto attingimento verrà effettuato a mezzo di una pompa mobile con tubatura aspirante, posta sulla sponda del corso d'acqua senza alcuna opera stabile. A richiesta del Settore stesso la ditta dovrà procedere a sua cura e spese all'immediato totale o parziale spostamento dell'impianto di attingimento dell'acqua conformandosi alle prescrizioni che venissero impartite dal Settore medesimo.

**ART. 4**

Sono a carico della Ditta richiedente tutte le spese per il mantenimento in perfetto stato della derivazione con l'obbligo di riparare immediatamente gli eventuali danni che il corso d'acqua e le sue sponde avesse o a subire per effetto dell'esiguo impianto.

**ART. 5**

La licenza stessa è revocabile in qualsiasi tempo, quando volte si ravvisi necessaria a giudizio insindacabile di questo Settore per qualsiasi motivo di pubblico interesse. In caso di revoca la ditta non avrà diritto a pretendere alcun indennizzo o allo scadenza della licenza, come pure nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, la ditta dovrà a sua cura e spese immediatamente rimuovere l'impianto di attingimento ed eseguire qualsiasi lavoro necessario per riattare la pertinenza della presa nel primitivo stato.

**ART. 6**

Quale corrispettivo per l'utilizzazione delle acque la Ditta **LEZZI LUIGI** dovrà versare alle finanze dello Stato il canone di Lire 2.712 come determinato dalla Legge 5.1.1994 n° 36 Art. 18 lettera B, per comma in quanto la derivazione dell'acqua non è a bocca tassata.

**ART. 7**

Oltre alle norme e condizioni contenute nella presente, la Ditta si obbliga di osservare tutte le disposizioni del T.15 1775/53, del D.L. 275/93, della Legge 36/94, nonché tutte le prescrizioni legislative e regolamentari concernenti le opere idrauliche, il buon regime delle acque pubbliche, l'industria, l'igiene, la pubblica sicurezza, l'inquinamento delle acque e la migliore utilizzazione delle stesse.

**ART. 8**

La presente autorizzazione è subordinata all'approvazione e convalida da parte della Giunta Regionale del Lazio

Il DIRIGENTE DEL SETTORE  
(Ing. F. SCIAMANNA)

AGENZIA REGIONALE  
15/11/98



15/11/98

15/11/98

